



Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado. Sessione straordinaria. Anno scolastico 2017-2018.

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante "Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore";

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, riguardante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e, in particolare, l'articolo 17, comma 11, che prevede che, per i candidati risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dalla commissione, è prevista, tra l'altro, una sessione straordinaria d'esame;

VISTA l'ordinanza ministeriale 2 maggio 2018, n. 350, e in particolare l'articolo 24, ai sensi del quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base dei dati forniti dai competenti Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami di Stato in una sessione straordinaria riservata ai candidati che non hanno potuto sostenere o completare le prove nella sessione suppletiva o, comunque, prima del termine di chiusura dei lavori delle commissioni;

RITENUTO che detta sessione straordinaria debba svolgersi in tempi compatibili con l'inizio delle lezioni del successivo anno scolastico e con l'eventuale prosieguo degli studi da parte dei candidati;

RITENUTO pertanto che i candidati che sostengono le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2018/2019, debbano essere ammessi con riserva a dette prove, qualora non abbiano conseguito il diploma di superamento dell'esame di Stato in quanto ammessi a sostenere gli esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado nella sessione straordinaria 2018 di cui al presente decreto;

DECRETA

Articolo 1

1. La sessione straordinaria degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado, per l'anno scolastico **2017/2018**, si svolge secondo il seguente diario:



Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- prima prova scritta: **martedì 18 settembre 2018**;
- seconda prova scritta: **giovedì 20 settembre 2018** e, per i licei artistici, musicali e coreutici, con prosecuzione secondo i tempi e le modalità fissati per la sessione ordinaria;
- terza prova scritta: **lunedì 24 settembre 2018**, secondo i tempi previsti per la sessione ordinaria;
- per i licei artistici, licei musicali e coreutici, la terza prova scritta si svolge al termine della seconda prova scritta;
- quarta prova scritta: **mercoledì 26 settembre 2018**;
- inizio dei colloqui: dopo la correzione e la valutazione degli elaborati delle prove scritte e pubblicazione degli esiti degli scritti.

Articolo 2

1. Per i candidati che non devono sostenere la prima prova scritta, le altre due prove si svolgono nei giorni di **giovedì 20 settembre 2018 (seconda prova)** e **lunedì 24 settembre 2018 (terza prova)**.
2. Per i candidati che non devono sostenere le prime due prove scritte, la terza prova è fissata per **martedì 18 settembre 2018**.
3. Per i candidati che non devono sostenere alcuna prova scritta, il colloquio ha luogo **martedì 18 settembre 2018**.

Articolo 3

1. Le commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, si insediano **lunedì 17 settembre 2018** presso gli istituti ove sono presenti candidati che hanno chiesto di sostenere gli esami nella sessione straordinaria.
2. Ai componenti delle commissioni spetta una quota del compenso forfetario riferito alla funzione e una quota dell'eventuale compenso forfetario riferito ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame, in conformità con quanto previsto in materia di compensi dalle vigenti disposizioni. Tali quote sono calcolate con riferimento al periodo continuativo di svolgimento dei lavori della commissione e in misura proporzionale alla durata complessiva delle operazioni d'esame della sessione ordinaria.
3. I Direttori degli Uffici scolastici regionali provvedono alla convocazione delle commissioni di cui al precedente comma 1.



Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Articolo 4

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'**ordinanza ministeriale 2 maggio 2018, n. 350**.
2. I Dirigenti scolastici degli istituti sedi d'esame per la sessione straordinaria danno comunicazione scritta ai candidati interessati circa le date di svolgimento delle prove.

IL MINISTRO
Marco Bussetti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Bussetti', written over the printed name.